

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 305 è sostituita dalla seguente:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«305	2-Fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico) N. CAS 90-43-7 N. CIPAC 246	2-Bifenilolo	≥ 998 g/kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi all'interno come fungicida dopo la raccolta. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-Fenilfenol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009, come modificata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli operatori e dei lavoratori e garantire che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, — all'applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l'applicazione, compresa l'acqua di lavaggio del sistema di drenching e di altri sistemi di applicazione. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica fornisca alla Commissione: — ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenildrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi, — ulteriori informazioni per confermare che il metodo di analisi per le prove sui residui quantifica correttamente i residui di 2-Fenildrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati. Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011. Gli Stati membri interessati devono inoltre garantire che l'autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching. Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2012.»

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

